

TRIBUNALE DI NAPOLI

XIII sezione civile

N.R.G. [REDACTED]

Codice CUI [REDACTED]

Codice VESTANET [REDACTED]

Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati

dott.ssa Marida Corso Presidente

dott. Mario Suriano Giudice relatore

dott.ssa Grazia Bisogni Giudice

riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva dell'11/5/2023, ha emesso il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: impugnazione ex art. 35 d.lgs. 25\2008,

e vertente

TRA

[REDACTED] nato in Senegal [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), alias [REDACTED] nato in Senegal [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED] CUI: [REDACTED]), rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] Laudisa, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Napoli, alla Piazza Cavout 139.



RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO, SEZIONE 2 DI NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario Vice Prefetto, [REDACTED]

RESISTENTE

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede.

INTERVENTORE EX LEGE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 22/3/2019, il ricorrente indicato in epigrafe avanzava opposizione avverso il provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale su precisata con il quale era stata rigettata la domanda di protezione internazionale. Chiedeva, quindi, che gli fosse accordato il riconoscimento della protezione internazionale, della protezione sussidiaria, nonché della protezione umanitaria.

Il 22/5/2019 si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno tramite il Presidente della Commissione su indicata, che depositava memoria con cui chiedeva il rigetto della domanda richiamando le ragioni della sua decisione.

Con nota del 10/5/2022, il PM deduceva l'infondatezza della domanda.

In corso di lite, si costituiva per il ricorrente un nuovo difensore, avvocato Ida Laudisa, in sostituzione del revocato avvocato [REDACTED]



Indi, fissata udienza per la comparizione delle parti per il giorno 11/5/2023, sostituita dallo scambio di note scritte con termine di deposito per la stessa data, la controversia è stata riservata al Collegio per la decisione.

La presente controversia è disciplinata dall'art. 35-bis d.lgs. 25\2008, entrato in vigore a decorrere dal 18.8.2017 per effetto del d-l. n. 13\2017, convertito con modificazioni nella legge 46\2017, perché ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento rientrante nel novero di quelli previsti dall'art. 35 del citato d.lgs. 25.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata dal (con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta) che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Tale decreto, all'art. 2, lett. e) ed f) definisce "*rifugiato*" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, definisce "*persona ammissibile alla protezione sussidiaria*" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal medesimo



decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo “*status di protezione sussidiaria*” è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il “*danno grave*” viene individuato dall’art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Per quanto concerne l’onere probatorio, l’art. 3 d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l’autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Sul giudice incombe, quindi, il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale, anche officiosa, e di complessiva valutazione anche della situazione reale, al momento della decisione, del Paese di provenienza, doveri imposti dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere



esaminata alla luce d'informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

Stanti le su esposte coordinate normative e giurisprudenziali, occorre esaminare le doglianze avanzate, ricordando che tutte le questioni di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito e che in ogni caso l'adito giudice non è esonerato dall'obbligo di esaminare il merito della domanda, come da giurisprudenza che si condivide per la quale *“il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione”* (Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480; Cass. Civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 420 del 13/01/2012; Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, n. 7385, Cassazione civile, sez. I , 23/11/2020, n. 26576; Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, n.6374, per la quale *“questa Corte ripete stabilmente che, in tema di protezione internazionale, poiché oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata, ne consegue che il tribunale ha l'obbligo di pronunciarsi nel merito”*).

Venendo all'esame dei fatti dai quali origina la domanda di protezione internazionale, in sede di audizione dinanzi alla Commissione, il ricorrente ha dichiarato: di essere un cittadino senegalese; di essere nato a Dakar ove aveva sempre vissuto; di essere di etnia Manjako e di religione cattolica; di essere nato da una relazione extraconiugale della madre, cattolica, con un uomo di religione



mussulmana, sposato e convivente con altra donna; di non essere stato riconosciuto come figlio legittimo dal padre, conosciuto su iniziativa di quest'ultimo e ad iniziale insaputa della madre, quando il ricorrente aveva 11 anni; di essere stato minacciato di morte dal padre, alcuni anni dopo, quando l'uomo aveva scoperto che il figlio professava la religione cattolica; di aver lasciato il Senegal con l'aiuto economico della madre per sfuggire a tale minaccia, raggiungendo l'Italia il 25 febbraio 2017 dopo aver attraversato il Mali, il Burkina Faso, il Niger e la Libia; di temere, in caso di rientro in Senegal, di essere ucciso dal padre per la regione cattolica professata.

Ciò posto, la commissione territoriale, esaminando le dichiarazioni rese dal richiedente protezione, ha ritenuto credibili quelle concernenti la cittadinanza e la provenienza dell'interessato, valutando non credibili e pertanto non accettate quelle concernenti le "minacce del proprio padre che avrebbe voluto forzarlo alla conversione alla religione islamica, nonché agli episodi raccontati e ricollegati a tale vicenda, risultando le dichiarazioni in questione vaghe, generiche e in molta parte lacunose".

Questo Tribunale non ritiene vaghe e generiche le dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di audizione, ma non può non condividere la valutazione finale resa dalla commissione territoriale ritenendo, peraltro, non verosimile l'episodio che ha dato luogo ai timori che, secondo il ricorrente, sono stati determinanti per l'abbandono del Senegal e per la proposizione della richiesta di protezione internazionale di cui si discute.

Ed invero, appare poco credibile che il padre del ricorrente si fosse accorto solo dopo diversi anni dal riavvicinamento col figlio della fede religiosa di quest'ultimo, peraltro in modo casuale (perché il ricorrente indossava una collana con un crocifisso).

Come narrato dall'attore, la madre era cattolica e il padre non poteva non supporre che il figlio, cresciuto per l'appunto con la madre, non avesse abbracciato la



sua religione, e comunque risulta inverosimile che dando il padre estrema rilevanza alla circostanza che anche il figlio seguisse la religione islamica (addirittura minacciandolo di morte dopo avergli visto addosso il crocifisso), non si fosse informato di ciò in precedenza al momento del riavvicinamento (quando il ricorrente aveva 11 anni, per apprenderlo in modo causale solo dopo diversi anni).

Peraltro, l'esaustività delle dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione e l'assenza di qualunque iniziativa circostanziata di libero interrogatorio hanno reso del tutto superfluo dare corso a tale incombente, avendo il ricorrente omesso censure alle modalità di svolgimento dell'audizione dinanzi alla commissione territoriale anche in punto di necessità di rendere chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese.

Deve quindi concludersi, pertanto, l'insussistenza delle condizioni per procedere al riconoscimento non solo della protezione internazionale ma anche dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria contenuti nelle lettere a) e b) dell'art. 14 del d.lgs. 251/2007, non avendo assolto all'onere di allegazione di un rischio concreto di essere sottoposto ad un trattamento inumano e degradante in caso di rientro in patria.

Con riferimento, poi, ai presupposti di cui all'art. 14, lettera c) del d.lgs. 251/2007 giova, invece, richiamare la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE a sua volta menzionata dalla Corte di Cassazione, secondo la quale "in tema di protezione internazionale sussidiaria, il requisito della individualità della minaccia grave alla vita o alla persona di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007 non è subordinato, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia UE (sentenza 17 febbraio 2009, in C-465/07), vincolante per il giudice di merito, alla condizione che il richiedente «fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale», in quanto la sua esistenza può desumersi anche dal grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, da cui dedurre che il rientro nel Paese d'origine determinerebbe un



rischio concreto per la vita del richiedente” (cfr. Cass. ordinanza n. 16202/2015).

Nella fattispecie, il ricorrente proviene dal Senegal, e in particolare da Dakar, circostanza questa non contestata dalla stessa p.a..

Occorre, pertanto, esaminare la condizione del paese d’origine, dove non risulta in atto alcun fenomeno di violenza indiscriminata, con riferimento al territorio di provenienza del richiedente, rilevante ai sensi dell’art. 14, lett. c) d.lgs. 251 cit., proprio come acclarato nel provvedimento impugnato grazie alle fonti citate (cfr. anche la ri-sposta data dalla Commissione Nazionale per il diritto di asilo il 2.10.2017 circa la condizione socio-politica generale del Senegal, consultabile sul sito Easo Coi Portal; inoltre, Amnesty International, Amnesty International Report 2017/18 - Senegal, 22 February 2018, available at: <http://www.refworld.org/docid/5a9938764.html>).

La vastità del paese di origine consente, infatti, di limitare l’accertamento alla sola area di provenienza del richiedente.

Ebbene, secondo le fonti internazionali, la situazione di violenza indiscriminata che si registra in altre aree del paese di provenienza del ricorrente, per lo più nella zona della Casamance, non si estende anche alle altre regioni del Paese, come quella da cui proviene il ricorrente, che non è connotata da violenza indiscriminata, secondo la corretta interpretazione dell’art. 15, lett. c), della direttiva n. 2004/83, in attuazione della quale è stato emesso il d.lgs. 251/2007, che consente l’applicazione di tale disposizione solo in presenza di un conflitto armato interno e quando le forze governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrino tra loro, indipendentemente dalla possibilità di qualificare tale conflitto come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l’intensità degli scontri armati, il li-vello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che



imperver-sa nel territorio in questione (Corte giustizia UE sez. IV 30 gennaio 2014 n. 285).

Pertanto, dal momento che la protezione sussidiaria ex art 14, lett. c), d.lgs. 251 cit., può essere riconosciuta solo qualora sussistano specifici indici di pericolosità - quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generaliz-zata - che non risultano, al momento, caratterizzare la regione di provenienza del ri-corrente, stando alle fonti sopra citate - la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria non può essere accolta.

Né ad una diversa conclusione può giungersi per il solo fatto che nel medesimo Paese vi sono anche altre regioni o aree insicure ove si registrano fenomeni di violenza indiscriminata (cfr Cass. 13088/2019).

In conclusione, la protezione internazionale, nelle sue forme maggiori, non può essere riconosciuta.

Infine, sulla domanda di riconoscimento della protezione umanitaria formulata in via subordinata dal ricorrente, si osserva quanto segue.

In merito alla protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ha affermato che “secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano” (cfr. Cass. n. 22111/2014).

Attesa dunque la natura residuale della protezione umanitaria, vanno esaminati



i diritti che più direttamente interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che più gravemente rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza.

Sul punto occorre premettere che la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima del 5/10/2018, data di entrata in vigore del d.l. n. 113\2018, convertito con modificazioni nella legge 132\2018, che aveva abrogato l'art. 5, comma 6, TUI (d.lgs. 286\1998), nella parte in cui prevedeva il permesso di soggiorno per motivi cd. umanitari o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali dello Stato. Inol-tre, la Commissione Territoriale su indicata si è pronunciata prima del 22/10/2020, data in cui è entrato in vigore il decreto-legge del 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.

Ed invero, l'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia,



della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».

Si prevede inoltre che “1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”

L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano».

Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali.

Nella fattispecie, ritiene dunque questo Collegio che il diritto alla protezione umanitaria, invocato nel presente procedimento, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130.

La domanda del ricorrente deve, dunque, essere valutata con riferimento alla disciplina del d.l. n. 113/2018, conv. con Legge n. 132/2018, come novellato dal d.l. 130/2020.

Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire



dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, TUI nel testo vigente *ratione temporis*, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d.l. n. 130/2020.

I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta "umanitaria", per come confermata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).

Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinché egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).

A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non *refoulement*, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della



Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviiata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volont  e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni pi  elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignit  umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).

Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna   riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettivit  dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilit  personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).

Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiate nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.

Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine.



Come prima, quindi, ancora oggi si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali.

Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. TUI, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e 6 TUI dalla novella in questione.

Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento.

Applicando tali principi al caso concreto, ritiene il Collegio che sussistono le condizioni per riconoscere la protezione speciale in favore del ricorrente alla luce delle ragioni di seguito specificate.

Nel caso in esame, la credibile descrizione del contesto familiare, sociale ed economico in cui l'istante è cresciuto – soprattutto in relazione al mancato riconoscimento da parte del padre – va valorizzata soprattutto pensando ad un possibile suo rimpatrio in Senegal, alla luce delle notizie concernenti l'importanza prioritaria, per la stessa sopravvivenza dell'individuo, che la famiglia assume nei paesi dell'Africa occidentale subsahariana, quale è quello di origine. La fonte consultata, infatti, riporta l'essenzialità, per gli abitanti di tali paesi, dell'appoggio



familiare, visto che lo Stato, soprattutto nelle zone rurali, non offre alcun tipo di prestazione assistenziale, ed il grave disvalore che si ascrive all'ipotesi di potere essere escluso dalla rete familiare o di non potere contare sul suo apporto vitale, sia sul piano economico, sia su quello sociale, sia anche su quello lavorativo, stante il carattere per buona parte informale dell'economia diffusa in questi paesi e la necessità di intrattenere e mantenere rapporti fiduciari (cfr. Landinfo, 15.5.2019, Vest-Afrika: Nettverk, su ecoi.net).

Sul territorio nazionale, invece, il richiedente, che vive stabilmente nel nostro Paese da oltre sei anni, nonostante le condizioni iniziali di svantaggio in cui si è trovato, ha intrapreso un proficuo percorso d'integrazione come dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio.

Alle dipendenze della azienda agricola La Melissa di Cirillo Gennaro, risulta regolarmente assunto quale bracciante già nel 2020 – con contratto per l'appunto dal 14/9/2020 al 13/3/2021, per poi essere nuovamente assunto dalla medesima ditta (a riprova della circostanza che si era fatto valere per il passato) dal mese di maggio a quello di dicembre 2022.

Tale quadro non può che scongiurare il rimpatrio, che, attuato a distanza di oltre sei anni dall'abbandono del paese, sradicherebbe un soggetto che ha avviato un concreto percorso d'integrazione, rendendolo vulnerabile ed in tale condizione costringendolo a reimmettersi in un contesto sociale che non gli può offrire un serio sostegno e, in uno al suo difetto di competenze specifiche, lavorative o d'istruzione, dare concrete possibilità di sopravvivenza.

Tali condizioni, complessivamente considerate, esporrebbero il richiedente al rischio concreto di subire la violazione del suo fondamentale diritto alla vita privata.

Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica.



In ordine alle spese processuali si dichiara la loro compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c., visto che solo la domanda subordinata è stata accolta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto, riconosce in favore di [REDACTED] nato in Senegal [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), alias [REDACTED] nato in Senegal [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]), il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come novellato dal d.l. 130/2020, e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
- Compensa le spese tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2023

LA PRESIDENTE

Dott.ssa Marida Corso

